



numero e data di protocollo contenuti nel timbro informatico

OGGETTO: Proroga dei termini di efficacia delle disposizioni per la riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati e nei posteggi isolati del territorio comunale sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato – fino al 31 luglio 2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti di agenti virali trasmissibili COVID-19;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 ha prorogato i termini dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- con atti del Governo, del Presidente della Giunta Regionale, del Comune di Venezia sono state adottate – anche per le attività di commercio su area pubblica – misure volte a contenere la diffusione del COVID – 19;

Considerate:

- l'ordinanza della Regione Veneto n. 59 del 16 giugno 2020 e ss.mm.ii., la quale recepisce le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- la disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 e ss.mm.ii. con la quale sono stati definiti i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e nei posteggi isolati del Comune di Venezia;
- la disposizione dirigenziale PG 2020/300001 del 15/7/2020 con la quale, alla luce delle sopra richiamate Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, sono stati prorogati fino al 31 agosto 2020 i termini dell'efficacia dei criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e nei posteggi isolati del Comune di Venezia;
- la disposizione dirigenziale PG 2020/360284 del 24/08/2020 con la quale, alla luce delle sopra richiamate Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, sono stati prorogati fino al 15 settembre 2020 i termini dell'efficacia dei criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e nei posteggi isolati del Comune di Venezia;

Considerato inoltre che con disposizioni PG. 224968 del 26/05/2020, PG. 224484 del 25/05/2020 e PG. 224505 del 25/05/2020 e ss.mm.ii. sono stati definiti i criteri e le modalità di riapertura, rispettivamente, delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì, del Lido di Venezia del martedì, di Marghera del martedì e del sabato;

Viste:

- le Linee Guida del 06/08/2020 per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 16/08/2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto opportuno, quindi, alla luce della situazione attuale e contingente, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle di esercizio delle attività economiche, prorogare ulteriormente i termini di validità delle suddette disposizioni dirigenziali fino al 15 ottobre 2020 confermando, fino a tale data, la modalità di svolgimento delle operazioni di vendita, degli obblighi in capo agli esercenti e agli avventori, oltre alla disposizione dei posteggi nei mercati di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì, del Lido del martedì, di Marghera del martedì e del sabato come da planimetrie allegate alla disposizione PG/2020/360284 del 24/08/2020;

Sentite le Associazioni di categoria in data 07/09/2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto il DPCM 7/8/2020 e suoi allegati, con particolare riguardo alle misure relative alle attività di commercio su aree pubbliche;

### **DISPONE**

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. la proroga dei termini di efficacia della disposizione dirigenziale PG/2020/229609 del 28/05/2020 e ss.mm.ii. che definisce i criteri generali per lo svolgimento dell'attività nei mercati e posteggi isolati del Comune di Venezia **fino al 15 ottobre 2020**, fatte salve diverse intervenute disposizioni;
2. la proroga dei termini di efficacia delle disposizioni PG/2020/224968 del 26/05/2020 e PG/2020/224484 del 25/05/2020 relative alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali, rispettivamente, di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e del Lido di Venezia del martedì **fino al 15 ottobre 2020**, fatte salve diverse intervenute disposizioni;
3. la proroga dei termini di efficacia della disposizione PG. 224505 del 25/05/2020 relativa alla riapertura delle attività del settore non alimentare nei mercati settimanali di Marghera del martedì e del sabato così come modificata, per la parte relativa alla collocazione di alcuni posteggi, dalla disposizione PG. 2020/273237 del 29/06/2020 e dal provvedimento dirigenziale PG. 2020/294250 del 10/07/2020 **fino al 15 ottobre 2020**, fatte salve diverse intervenute disposizioni;
4. che la disposizione dei posteggi nei mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì, del Lido del martedì, **fino al 15 ottobre 2020**, fatte salve diverse ed intervenute disposizioni, sia come da planimetrie allegate alla disposizione PG/2020/360284 del 24/08/2020;
5. che la disposizione dei posteggi nei mercati di Marghera del martedì e del sabato sia come da planimetrie allegate alla predetta disposizione (PG/2020/360284 del 24/08/2020) fatta eccezione per i posteggi di Piazza del Mercato che possono, in funzione del ripristino dell'area dopo gli eventi estivi, ricollocarsi come da piano per il commercio;
6. la possibilità di partecipare ai mercati per gli operatori precari di entrambi i settori merceologici nei soli posteggi che dovessero eventualmente risultare liberi nella singola giornata di mercato; non potranno, invece, essere assegnati eventuali posteggi vacanti in quanto già utilizzati per garantire il rispetto dei principi del distanziamento sociale - fatte salve diverse valutazioni della Polizia Locale;
7. La Polizia Locale è incaricata della verifica del rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento e della segnalazione al Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 3 di eventuali situazioni di pericolo per la diffusione del virus. Il verificarsi di tali situazioni potrà comportare l'adozione di provvedimenti restrittivi sia nei confronti della singola attività che dell'intera area mercatale.

8. La Polizia Locale potrà altresì – qualora necessario per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale anche alla luce di situazioni contingenti legate a sopravvenute modifiche dell'arredo urbano - attuare spostamenti o rimodulare le dimensioni dei posteggi al fine di consentire lo svolgimento dei mercati in sicurezza sia per gli operatori che per i clienti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE  
dott. Francesco Bortoluzzi\*

*\*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*

